

Roma, 8 Maggio 2019

LAV19144

SM

Oggetto: Lavoro. Chiarimento INL sul rispetto della contrattazione collettiva di riferimento, ai fini dell'erogazione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro.

A più di un anno di distanza dall'ultimo intervento, con una circolare del 6 Maggio u.s. l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è tornato ad occuparsi della corretta interpretazione dell'art.1, comma 1175 della Legge 296/2006, il quale condiziona l'erogazione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, in aggiunta al possesso del DURC, anche al *"rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"*.

A parziale correzione della precedente circolare del 25 Gennaio 2018 (commentata con nota Conftrasporto LAV18037 del 30.1.2018), l'INL ha affermato che la predetta normativa si intende rispettata a prescindere dal contratto collettivo applicato dalle parti, purché al lavoratore venga garantito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dai contratti siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In pratica, l'INL sostiene che la sostanza (ovvero il trattamento riconosciuto al lavoratore) debba prevalere sulla forma (il contratto collettivo applicato), fermo restando che le condizioni economiche e normative della contrattazione settoriale di riferimento rappresentano comunque il minimo inderogabile dalle parti.

Nella valutazione di equivalenza tra i diversi contratti, non si potrà tenere conto *"di quei trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale (come ad es. avviene per il c.d. welfare aziendale)"*.

Infine, l'INL ribadisce che *"lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale determinerà la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti"*.

Cordiali saluti